

ISTRUTTORIA N. I-766

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90**

POWER-ONE ITALY S.P.A.

***PRECISAZIONI IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA IN
DATA 14 FEBBRAIO 2014***

VERSIONE NON CONFIDENZIALE

ISTRUTTORIA N. I-766

PROPOSTA DI IMPEGNI

In relazione alla proposta di impegni presentata a codesta rispettabile Autorità in data 14 febbraio 2014, se ne fornisce qui di seguito la versione finale rivista, contenente taluni specifiche precisazioni.

* * *

I. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

I-766 – “*Inverter Solari ed Eolici - imposizione prezzi minimi*”.

II. PARTE DEL PROCEDIMENTO

Power-One Italy S.p.A. (*PI*).

III. FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento di avvio n. 24577 del 22 ottobre 2013 (*Provvedimento*), notificato a *PI* il 29 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, codesta rispettabile Autorità ha avviato un'istruttoria (*Istruttoria*) nei confronti di *PI* in relazione ad una presunta violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europe (*TFUE*).

Secondo il Provvedimento, taluni aspetti dei contratti di distribuzione annuali in vigore nel 2012 e nel 2013 tra *PI* e alcuni suoi distributori e rivenditori di *inverter* solari ed eolici (coloro i quali avevano in essere un contratto scritto con *PI* in tale periodo sono di seguito collettivamente definiti come *Intermediari*), insieme ad una lettera inviata da *PI* agli *Intermediari* nell'ottobre 2012 al fine di chiarire la *ratio* e la logica della politica di prezzo di *PI*, potrebbero integrare la fattispecie anticoncorrenziale del c.d. “*resale price maintenance*” (*RPM*) in violazione dell'articolo 101(1) *TFUE*.

In particolare, con riferimento a tali contratti di distribuzione, il Provvedimento fa specificamente riferimento all'articolo 2.4, il quale prevede che, nella rivendita degli *inverter* di *PI*, l'*Intermediario* in questione “... *dovrà attenersi rigorosamente ai termini sui prezzi di vendita indicati nel listino prezzi fornito dal Produttore...*” allegati al medesimo contratto. Secondo il Provvedimento, tali listini riportano prezzi di rivendita che in alcuni casi vengono indicati come “*Minimum Selling Price*” e in altri casi come “*Recommended Minimum Selling Price*”.

Con riferimento alla detta lettera dell'ottobre 2012, codesta rispettabile Autorità ha ritenuto nel Provvedimento che, poiché P1 ha inviato tale lettera in inglese, questa (e la pratica di RPM) fosse verosimilmente indirizzata non solo agli Intermediari italiani, ma anche a quegli europei.

Infine, se da un lato nel Provvedimento codesta rispettabile Autorità ha ritenuto che la condotta di P1 in questione potrebbe comportare una restrizione verticale della concorrenza ai sensi dell'articolo 101(1) TFUE, dall'altro lato P1 ritiene che tale presunta restrizione debba essere valutata anche ai sensi dell'articolo 101(3) TFUE. Invero, P1 ritiene che questo sia un caso nel quale i fatti rilevanti, correlati alla specificità delle circostanze presenti, alla complessità e sofisticatezza dei prodotti di P1, all'importanza dei servizi *pre-* e *post-vendita*, nonché al quadro normativo rilevante sugli incentivi pubblici che hanno inciso in maniera significativa sul funzionamento del mercato rilevante nel periodo in esame, militano in favore dell'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 101(3) TFUE.

IV. MERCATI INTERESSATI

Secondo il Provvedimento, i mercati rilevanti interessati dall'Istruttoria sarebbero: (i) il mercato mondiale della produzione di *inverter* e altri componenti per impianti fotovoltaici ed eolici, e (ii) il mercato italiano della commercializzazione di tali prodotti.

P1 ritiene che il mercato rilevante dovrebbe invece essere definito come un unico mercato globale della produzione e vendita di convertitori di energia rinnovabile (i.e. gli *inverter*), poiché, *inter alia*, tutti i produttori di tali prodotti sono anche attivi nella loro commercializzazione e non si avvalgono soltanto di reti di distributori e rivenditori indipendenti. In particolare, P1 ritiene che dovrebbe essere identificato un mercato globale per tutti gli *inverter* di energia rinnovabile, con eventuali sotto-segmenti distinguendo tra *inverter* solari ed eolici¹. Dal punto di vista geografico, P1 ritiene che questo mercato abbia nel complesso una dimensione mondiale o quantomeno europea

¹ Tale definizione è giustificabile dal fatto che, pur se dal punto di vista della domanda gli *inverter* solari ed eolici non sono del tutto sostituibili (in quanto svolgono differenti funzioni di conversione della corrente e hanno proprietà e caratteristiche distinte, che li rendono adatti specificatamente per applicazioni eoliche e solari), tuttavia dal lato dell'offerta la sostituibilità produttiva tra *inverter* solari ed eolici è elevata. Nell'ottica del fornitore, sia gli *inverter* solari sia quelli eolici hanno in larga parte gli stessi componenti. Non vi sono significative informazioni proprietarie o *know-how* tali da ostacolare i produttori di *inverter* solari ad entrare nel segmento degli *inverter* eolici e viceversa. I produttori di tali prodotti sono infatti in grado di passare dalla produzione di *inverter* solari a quelli eolici (e viceversa) entro un lasso di tempo ragionevole e ad un costo sostenibile.



(i.e. corrispondente allo SEE), atteso che sia P1 sia la grande maggioranza dei suoi concorrenti vendono tali prodotti in tutto il mondo e non solo nel paese di produzione².

In ogni caso, data la natura dell'Istruttoria in questione, P1 ritiene che ai fini di questa proposta di impegni ai sensi dell'art. 14-ter legge n. 287/90 non sia necessario identificare con precisione il mercato rilevante. Pertanto l'esatta definizione del mercato del prodotto e geografico nel caso di specie può essere lasciata aperta.

V. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Come accennato in precedenza, P1 ritiene che la propria condotta, come descritta da codesta rispettabile Autorità nel Provvedimento, non costituisca una pratica anticoncorrenziale in violazione dell'articolo 101(1) TFUE, in ragione della presenza di guadagni di efficienza legati alla stessa e, quindi, all'applicabilità dell'articolo 101(3) TFUE.

_____ *omissis* _____

— *omissis* —

² A tal fine si fa riferimento all'audizione di P1 tenutasi presso l'Autorità lo scorso 16 gennaio 2014 e al relativo verbale.

Nonostante P1 sia pienamente convinta dell'applicabilità dell'articolo 101(3) TFUE e della conseguente legittimità del proprio comportamento, nell'interesse di un efficace risoluzione della questione in esame e al fine di alleviare comunque le preoccupazioni sollevate da codesta rispettabile Autorità nel Provvedimento, nel presente formulario P1 intende proporre a una serie dettagliata di impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n. 287/90.

La presente proposta di impegni non deve essere interpretata in alcun modo come un'ammissione di responsabilità da parte P1 o di un implicito riconoscimento di qualsivoglia violazione del diritto antitrust comunitario o nazionale. La proposta è motivata esclusivamente dalla volontà di P1 di proporre soluzioni concrete ed immediate che possono efficacemente affrontare ed eliminare le preoccupazioni sollevate da codesta rispettabile Autorità nel Provvedimento.

Gli impegni proposti sono fra l'altro coerenti con la prassi decisionale di codesta rispettabile Autorità in casi analoghi nonché con le più recenti decisioni di altre autorità antitrust nazionali nell'UE in casi simili, segnatamente l'*Office of Fair Trading* e l'Autorità antitrust irlandese, le quali rispettivamente nel 2014 e nel 2013 hanno chiuso istruttorie su presunte pratiche di RPM accettando impegni ai sensi delle relative norme nazionali equivalenti all'articolo 14-ter della Legge n. 287/90³.

a) Impegni strutturali

Non applicabili.

b) Impegni comportamentali

Ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n. 287/90, al fine di tenere conto delle preoccupazioni concorrenziali descritte nel Provvedimento e per chiudere l'Istruttoria in modo efficiente, P1 si impegna ad obbligarsi a porre in essere le misure comportamentali di seguito illustrate, previa adozione di una decisione formale da parte di codesta rispettabile Autorità di accettare gli impegni proposti e di concludere il procedimento senza alcun accertamento di infrazione.

Gli impegni proposti consistono essenzialmente nella adozione di nuovi contratti di distribuzione con i propri Intermediari nell'UE, nei quali:

³ Il procedimento dell'OFT, chiuso lo scorso 31 gennaio 2014, è il caso "CE 9320/10" relativo ad un presunto RPM nel settore delle prenotazioni alberghiere (impegni definitivi e commenti OFT disponibili al seguente link: <http://www.of.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/ca98-current/online-booking/>).

Il procedimento irlandese, chiuso nell'aprile 2013, è il caso "COM/11/2007" relativo ad un presunto RPM nel settore dell'abbigliamento sportivo (la decisione finale di accettazione degli impegni è disponibile al seguente link: <http://www.tca.ie/images/uploaded/documents/E-13-01%20FitFlops%20Enforcement%20Decision.pdf>).

- viene eliminata ogni tipo di imposizione di prezzi minimi di rivendita;
- viene eliminata/evitata qualsiasi raccomandazione sistematica circa i prezzi di rivendita nonché ogni richiesta relativa al sistematico *benchmarking* dei prezzi da parte di P1 agli Intermediari; e
- vengono eliminate tutte le clausole di esclusiva.

P1, inoltre, affiancherà a tali impegni l'adozione di un programma dettagliato e specifico di *compliance* antitrust.

Le misure proposte sono descritte in dettaglio di seguito.

Nuovi contratti di distribuzione con gli Intermediari UE di P1 e relative misure ed impegni che verranno adottati da P1.

(A) Eliminazione di ogni restrizione, benchmarking e monitoraggio legata ai prezzi di rivendita

La principale (e unica) censura sollevata da codesta spettabile Autorità nel Provvedimento è la presenza di alcune restrizioni sui prezzi di rivendita contenute nei contratti di distribuzione e nei relativi listini che P1 aveva in essere con i propri Intermediari nel 2012 e 2013, le quali, secondo il Provvedimento, potrebbero rappresentare una pratica di RPM anticoncorrenziale in violazione dell'articolo 101(1) TFUE.

Attraverso questi impegni, P1 si obbliga ad adottare – entro tre mesi dalla decisione di chiusura dell'Istruttoria da parte di codesta spettabile Autorità – nuovi contratti di distribuzione *standard* che si applicheranno non solo agli Intermediari italiani, ma anche a tutti gli altri Intermediari di P1 nell'UE, i quali:

- non includeranno alcuni riferimenti diretti o indiretti a “prezzi minimi di vendita”, prezzi di rivendita obbligatori o di qualsiasi altra restrizione o espressione mirata a limitare la possibilità per l'Intermediario di fissare liberamente e autonomamente i propri prezzi di rivendita, senza alcuna forma di imposizione o di influenza da parte di P1;
- non includeranno alcun tipo di raccomandazione sistematica di prezzi consigliati di rivendita, fatta salva la possibilità per P1 di raccomandare ai propri Intermediari, in presenza di particolari circostanze specifiche e in via del tutto occasionale (come ad es. in caso di lancio di nuovi prodotti), un prezzo consigliato (chiarendo il suo carattere non vincolante) di rivendita;
- non includeranno alcuna regola, meccanismo, incentivo (es. il condizionamento di sconti o altri benefici al rispetto di determinati livelli di prezzi di rivendita, ecc.) o

pressione di P1, che potrebbero essere interpretati come un mezzo indiretto per influenzare le politiche di prezzo degli Intermediari;

- (d) affermeranno in maniera espressa ed inequivoca la piena ed incondizionata autonomia e libertà dell'Intermediario nella determinazione dei prezzi di rivendita, così da evitare qualsiasi rischio di incomprensione, di accidentali comportamenti inappropriati da parte di P1, ovvero di situazioni ambigue nell'ambito del rapporto commerciale tra P1 e i suoi Intermediari; e
- (e) non includeranno alcuna sistematica azione di *benchmarking* dei prezzi, scambio di informazioni o altro simile meccanismo con i propri Intermediari, volto a monitorare in modo sistematico i prezzi di rivendita applicati di volta in volta dai propri Intermediari in Italia e in altri paesi dell'UE.

Tali proposte di impegni sui prezzi appena elencate nei punti da (a) a (e) saranno attuate da P1:

- in ogni contratto di distribuzione che P1 sottoscriverà con Intermediari nell'UE;
- nei listini prezzi di P1 utilizzati per vendite nell'UE; e
- nelle condizioni generali di contratto praticate da P1 nell'UE, le quali possono essere allegate agli ordini di acquisto da parte di rivenditori che non hanno un contratto scritto in essere con P1 in quanto emettono ordini di *inverter* su base irregolare.

Gli impegni sopra indicati *sub* (b) e (c) saranno attuati da P1 per un periodo di 3 anni.

(B) Eliminazione di qualsivoglia clausola di esclusiva

Oltre a quanto sopra, P1 si impegna altresì a rimuovere da tutti i contratti di distribuzione con gli Intermediari le clausole di esclusiva (merceologica) attualmente presenti in alcuni contratti in vigore nel 2013, permettendo a tutti gli Intermediari di essere liberi di vendere non solo gli *inverter* di P1 e i relativi accessori, ma anche prodotti alternativi commercializzati dai concorrenti di P1. Inoltre, detti contratti non conterranno alcuna previsione di esclusiva dal punto di vista geografico. Pertanto, tutti i contratti di distribuzione per l'Italia e per l'UE, in modo esplicito, non impediranno agli Intermediari di effettuare, al di fuori dal relativo territorio di riferimento, non solo le vendite passive (come era già il caso) ma anche quelle attive.

L'impegno a non includere esclusive nei contratti di distribuzione si applicherà per un periodo di 3 anni in relazione alle vendite attive.



Tutti i contratti di distribuzione di cui sopra saranno inoltre allineati con il contenuto nel Regolamento UE di esenzione per categoria sulle restrizioni verticali (Regolamento UE n. 330/2010 del 20 aprile 2010).

VI. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

P1 si impegna ad attuare i presenti impegni entro e non oltre tre mesi dalla data della decisione finale di codesta spettabile Autorità di accettare gli stessi e renderli vincolanti per P1.

Quest'ultima osserverà tali impegni relativi a tutti i contratti di distribuzione per un tempo illimitato, fatta eccezione per (i) l'obbligo di astenersi dall'adottare qualsiasi tipo di raccomandazione sistematica di prezzi consigliati di rivendita, di cui al paragrafo V., lett. (A)(b), *supra*; (ii) l'obbligo ad astenersi dal porre in essere qualsiasi sistematica azione di *benchmarking* dei prezzi, scambio di informazioni o altro simile meccanismo con i propri Intermediari di cui al paragrafo V., lett. (A)(e), *supra*; e (iii) l'obbligo di astenersi dall'adottare qualsiasi esclusiva merceologica/geografica relativa alle vendite attive, di cui al paragrafo V., lett. (B), *supra*.

Tali impegni appena indicati da (i) a (iii) qui sopra si applicheranno per un periodo di 3 anni.

VII. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

P1 ritiene che gli impegni proposti siano concreti, precisi, immediatamente attuabili e facilmente verificabili, nonché di durata adeguata. Essi costituiscono una serie di soluzioni che, prese singolarmente e nel loro insieme, elimineranno le preoccupazioni sollevate da codesta spettabile Autorità nel Provvedimento, aumentando il livello di concorrenza sia *intra-brand* tra gli Intermediari, sia *inter-brand*, in ultima analisi a beneficio degli utenti finali.

Inoltre, come detto saranno attuate all'interno di P1 specifiche iniziative interne di *compliance* con la normativa *antitrust*, e ciò limiterà il rischio di ogni possibile interferenza di P1 sull'autonomia degli Intermediari nella determinazione dei prezzi.

In particolare, nel Provvedimento codesta spettabile Autorità aveva sollevato la censura che taluni aspetti dei contratti di distribuzione di P1 in vigore nel 2012 e 2013, insieme alla citata lettera dell'ottobre 2012, avrebbero potuto costituire una pratica anticoncorrenziale di RPM tesa a limitare la concorrenza *intra-brand* tra gli Intermediari. Indipendentemente dalla durata limitata di questa pratica e dal fatto che la stessa potrebbe



essere stata giustificata da legittime ragioni di efficienza, tale censura dell'Autorità è immediatamente ed efficacemente superata dall'impegno espresso di P1 di eliminare qualsivoglia riferimento a prezzi minimi o imposti per la rivendita degli *inverter*, non solo nei contratti di distribuzione, ma anche nei suoi listini prezzi e nelle condizioni generali di vendita applicabili a livello UE.

Questa proposta di impegni è quindi integrata, per un periodo sufficientemente lungo (3 anni) tale da assicurare che vi sia una chiara soluzione di continuità rispetto alle pratiche in questione, dall'ulteriore eliminazione di ogni sistematica raccomandazione non vincolante dei prezzi di rivendita (di per sé legittimi ai sensi del diritto *antitrust* comunitario e italiano) e di qualunque altro meccanismo che potrebbe essere interpretato come un mezzo indiretto da parte di P1 per influenzare le politiche di prezzo degli Intermediari o che potrebbe risultare, anche solo potenzialmente, in possibili circostanze ambigue, così da evitare qualsiasi rischio di incomprensione ovvero di comportamenti accidentalmente restrittivi e garantire la massima libertà ed autonomia di ciascun Intermediario nella determinazione dei propri prezzi di vendita.

Tutte queste misure, per definizione, garantiranno una effettiva concorrenza *intra-brand* tra gli Intermediari ed eviteranno qualsiasi tipo di ingerenza da parte P1⁴.

Tale impegno legato alle politiche di prezzo è poi completato dall'ulteriore impegno di P1, di nuovo per un periodo sufficientemente lungo (3 anni) tale da assicurare che vi sia una chiara soluzione di continuità rispetto alle pratiche in questione, ad astenersi dal porre in essere qualsiasi tipo di controllo, *benchmarking* o scambio di informazioni sistematici sui prezzi di mercato con i propri Intermediari, in modo da monitorare in maniera sistematica i principali prezzi di rivendita applicati nell'UE. Tale misura è anch'essa idonea a prevenire eventuali forme indirette di controllo e influenza da parte di P1 sui prezzi di rivendita praticati dagli Intermediari.

In parallelo, mediante l'eliminazione nei contratti di distribuzione delle esclusive, pur se pienamente legittime, P1 assicurerà l'assenza di alcun tipo di ambiguità sul fatto che tutti i suoi Intermediari sono completamente liberi (i) di vendere gli *inverter* di P1 in qualsiasi paese e/o zona anche oltre il proprio ambito territoriale, aumentando così la concorrenza *intra-brand* tra gli stessi, nonché (ii) di acquistare e rivendere *inverter* di qualsiasi marca concorrente, contribuendo così a aumentare anche la concorrenza *inter-brand*.

* * *

⁴ A tal fine, giova ribadire che recentemente simili impegni sono stati ritenuti idonei ed efficaci per risolvere casi analoghi di RPM investigati dall'OFT (nel 2014) e dall'Autorità antitrust irlandese (nel 2013) (cfr. precedente nota 3).


VIII. CONCLUSIONI

In conclusione, P1 ritiene che gli impegni proposti siano concreti, precisi, rapidamente attuabili e facilmente verificabili, nonché di durata adeguata. Essi costituiscono una serie di soluzioni che, prese singolarmente e nel loro insieme, alla luce dell'oggetto dell'istruttoria e delle efficienze connesse ai comportamenti in questione, elimineranno le preoccupazioni sollevate da codesta rispettabile Autorità nel Provvedimento, a beneficio, in ultima analisi, degli utenti finali.

La presente proposta di impegni contiene alcune informazioni riservate e confidenziali che, se divulgate, potrebbero danneggiare P1. Per questo motivo verrà fornita anche una versione non riservata degli impegni pubblicabili sul sito *web* dell'Autorità in vista del *market test*.

Infine, in caso di eventuali modifiche del quadro normativo/regolatorio o delle condizioni di mercato che possano rendere codesti impegni illegali e/o superflui e/o che possano portare P1 a dover prendere decisioni che siano incompatibili con le decisioni adottate in attuazione di questi impegni, P1 si confronterà tempestivamente con codesta rispettabile Autorità al fine di verificare possibili soluzioni e/o modifiche.

Roma, 17 marzo 2014



Avv. Gian Luca Zampa

Legale esterno e procuratore speciale di Power-One Italy S.p.A. in questo procedimento